

7117 25 LUG. 1989
Reg. to al n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 089/89 Reg. Sent.

N. 1353 Reg. Ric.

Anno 88

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia,
Sezione staccata di Catania (I sez. int.), composto
dai signori Magistrati:

dott. Attilio Trovato - Presidente -

dott. Italo Vitellio - Consigliere -

dott. Giuseppe Caruso - Referendario, relatore -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1353/1988, proposto dal sig. *****
***** , quale titolare dell'omonima impresa, rappresentato
e difeso dal dott. proc. Giuseppe Cicero ed elettivamente
domiciliato in Catania presso lo studio di questi, via V.
E. Orlando n. 40;

C O N T R O

il Consorzio per la zona nord dell'area di sviluppo
industriale della ***** , con sede in ***** ,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Sciuto ed
elettivamente domiciliato in Catania presso lo studio di
questi, viale V. Veneto n. 144; nonche'

N E I C O N F R O N T I

dell'impresa individuale ***** , corrente in Dela,
non costituita in giudizio;

P E R L ' A N N U L L A M E N T O

del verbale di gara del 12.7.1988, relativo alla
licitazione privata per l'appalto dei lavori di
civilizzazione delle strade XX e III nell'agglomerato di
Pantano d'Archi, per l'importo a base d'asta di L.
1.050.000.000, nella parte in cui viene disposta
l'esclusione delle imprese ing. ***** ed *****

***** s.p.a. e conseguentemente proclamata
aggiudicataria la controinteressata impresa individuale
***** ;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio
dell'amministrazione intimata;

Viste le risultanze della verifica disposta con
ordinanza di questo Tribunale n. 597 dell'8.11.1988
(verbale in data 24.11.1988, depositato in segreteria
l'1.12.1988);

Vista l'ordinanza di questo Tribunale n. 681 del
13.12.1988, di accoglimento della domanda di sospensione
dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita la relazione del Referendario dott. Giuseppe Caruso;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con atto notificato il 26.9.1988 e depositato il 7.10.1988 il ricorrente impugna il verbale di aggiudicazione della licitazione privata indetta dal Consorzio resistente per l'aggiudicazione dei lavori di civilizzazione delle strade XX e III nell'agglomerato di Pantano d'Arce in Catania. Egli sostiene che l'aggiudicazione avrebbe dovuto effettuarsi a suo favore e non a favore della controinteressata ditta ***** , in quanto l'amministrazione avrebbe illegittimamente escluso dalla gara le ditte ***** ed ***** **** , determinando così l'alterazione della media delle offerte da prendere in considerazione (la licitazione si è svolta con le modalità previste dall'art. 40 della legge reg. sic. n. 21/1985 e dall'art. 4 della legge n. 14/1973).

Vengono dedotti i seguenti motivi di censura:

I) Violazione della lettera - invito del 17.6.1988. Le ditte ***** ed ***** **** sono state escluse per aver prodotto in unico documento anziché in tre documenti distinti le dichiarazioni concernenti l'iscrizione all'albo



dei costruttori, l'attestazione di aver preso visione dei luoghi e quella di non aver commesso errore grave, anch'esse, rispettivamente previste a pag. 2, punto 2; a pag. 3, punto 3 ed a pag. 4, punto 6, della lettera invito (prot. n. 3118 del 17.6.1988). Nessuna previsione della lettera invito imporrebbe la presentazione di dette dichiarazioni in documenti separati, che non sarebbe neppure sanzionata con l'esclusione.

II) Eccesso di potere. In ogni caso le previsioni del bando sarebbero equivoche e, quindi, da interpretare nel senso piu' favorevole alla maggiore partecipazione.

III) Eccesso di potere. Si tratterebbe comunque di una violazione puramente formale delle regole di gara, che non potrebbe sanzionarsi, in mancanza di norma specifica, con l'esclusione.

IV) Eccesso di potere. In subordine, qualora la si ritenga applicabile nella fattispecie, si impugna anche la clausola di cui all'ultimo capoverso della lettera invito, secondo cui "qualsiasi omissione od inesattezza nella documentazione ... nonche' qualsiasi inosservanza di quanto richiesto ... e qualunque altro elemento che, a giudizio del presidente della gara, possa incidere sul regolare svolgimento" della stessa, costituisce motivo di esclusione dalla procedura. Detta clausola, infatti, non terrebbe conto della differente importanza delle diverse

prescrizioni.

Il ricorrente conclude per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento in parte qua del provvedimento impugnato.


L'amministrazione si e' costituita in giudizio, rappresentata e difesa come in epigrafe indicato, sostenendo la piena legittimita' del proprio operato e deducendo in particolare che l'ammissione delle due ditte de quibus avrebbe violato il principio della par condicio dei partecipanti alla licitazione.

La causa e' passata in decisione alla pubblica udienza del 3.5.1989.

D I R I T T O

1. In via preliminare il collegio osserva che, a seguito della verifica disposta con ordinanza n. 597/1988 (cfr. relazione, in atti), risulta appurato che l'ammissione delle ditte **** ed **** **** ** alla gara in questione avrebbe determinato l'aggiudicazione della medesima all'impresa ricorrente. Quest'ultima e' quindi legittimata alla proposizione della presente impugnativa, che puo' esaminarsi nel merito.

2. Le due ditte sopra ricordate sono state escluse perche' hanno prodotto tre dichiarazioni richieste dalla lettera invito in un unico documento anziche' in tre documenti distinti. Il collegio ritiene che, a prescindere



dalla non chiara dizione della lettera invito, si tratta nella specie di una irregolarita' solamente formale, che non consente l'esclusione delle imprese interessate, mancando una specifica previsione in tal senso. Ne' puo' richiamarsi allo scopo l'ultimo capoverso della lettera invito, che per la sua genericita' deve considerarsi una clausola di stile, con mero valore rafforzativo di quelle contenute nel testo precedente. Del resto non si comprende quale interesse pubblico sia possibile ravvisare nella redazione di tre documenti in luogo di uno, una volta che il contenuto sostanziale delle dichiarazioni sia corretto. Quanto al richiamato principio della par condicio dei concorrenti, il collegio ritiene che lo stesso non sia violato con l'ammissione delle ditte **** ed **** ***, in quanto esse hanno fatto le dichiarazioni richieste come tutti gli altri partecipanti e la circostanza che abbiano utilizzato un unico foglio non ha alcuna rilevanza.

In relazione a quanto precede il ricorso in esame deve ritenersi fondato e va accolto, rimanendo assorbite le restanti doglianze. Deve conseguentemente annullarsi, in parte qua, il provvedimento impugnato.

3. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a carico del Consorzio resistente, mentre possono essere compensate con riguardo al controinteressato, non costituito in giudizio.

P. Q. M.


il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia -
Sezione staccata di Catania (I sez. int.) - accoglie il
ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla, per quanto di
ragione, il provvedimento impugnato.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle
spese di giudizio a favore del ricorrente, che liquida in
L. 1.500.000 complessive. Compensa le medesime nei riguardi
del controinteressato, non costituito in giudizio.

Ordina all'autorità amministrativa di eseguire la
presente sentenza.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio
del 4.5.1989.

L' ESTENSORE




IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



DEPOSITATA NELLA SEGRETERIA
DEL T.A.R. - SEZIONE DI CT
OGGI **3 GIU. 1989**


IL DIRETTORE DI SEGRETERIA DELLA SEZIONE
(Dott. Nino Di Mauro)